



COMUNE DI LANDIONA

Provincia di Novara

UFFICIO TECNICO

DETERMINA N. 69 DEL 17/07/2026

Copia

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' ARCHITETTONICA RECUPERO CONSERVATIVO DEL CANTINONE E CASSERO DI PALZZO PORTA. Affidatario Arch.Silvia ANGIOLINI. CIG:BC71EB7BFD

L'ANNO DUEMILAVENTISEI DEL MESE DI LUGLIO DEL GIORNO DICIASSETTE NEL PROPRIO UFFICIO,

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

PREMESSO: il Comune di Landiona intende proseguire gli interventi di restauro e risanamento conservativo dello stabile Comunale Palazzo Porta e nello specifico la riqualificazione, restauro conservativo della area a sud denominata cantinone e ripristinare il cassero crollato sul lato ovest ;

RITENUTO quindi di provvedere a richiedere idoneo preventivo ad un professionista abilitato che possa svolgere attività di progettazione e fattibilità tecnico economica degli interventi sopra menzionati;

RICHIAMATO l'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che recita "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a)il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b)l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c)le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATO l'art. 17 comma 1 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"

RICHIAMATO l'art. 62 comma 1 del D. lgs 36/2023 il quale prevede che “tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010;

RILEVATO che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il valore distante dalla soglia comunitaria;

PRESO ATTO

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 e che pertanto in funzione della fascia di importo del contratto l'imposta è esente;

RICHIAMATO il preventivo dell'operatore economico Arch. Silvia Angiolini con sede 28041 ARONA (NO) – C.so Repubblica N. 102,- Partita IVA: 01484760036 – PEC

vecchioangilini@hotmail.it acquisito al protocollo comunale n.1360 del 01/06/2026 per un importo pari a € 2450,00 oltre 4% e Iva per un totale complessivo pari a € 3.108,56;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale.

RITENUTO di affidare, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. lgs 36/2023, il servizio in oggetto all'operatore economico Arch. Silvia Angiolini con sede 28041 ARONA (NO) – C.so Repubblica N. 102,- Partita IVA: 01484760036 – PEC vecchioangilini@hotmail.it acquisito al protocollo comunale c n.1360 del 01/06/2026 per un importo pari a € 2450,00 oltre 4% e Iva per un totale complessivo pari a € 3.108,56;

PRESO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG: bc71eb7bfd;

DI PRECISARE che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 52 del d.lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

RILEVATO che non sussistono situazioni di interesse, neanche potenziale, nei confronti del professionista incaricato;

VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107, comma 3 e 183,184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

VISTI:

- il Bilancio di Previsione 2026/2028 già approvato e reso esecutivo con Deliberazione C.C. n. 21 del 11/12/2025;
- il Decreto Sindacale n. 01/2022 del 01/09/2022 di nomina del Responsabile del Servizio tecnico;

DETERMINA

DI DARE ATTO che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo

Di APPROVARE, l'impegno di spesa dell'operatore economico Arch. Silvia Angiolini con sede 28041 ARONA (NO), C.so Repubblica,102,- Partita IVA: 01484760036 – PEC vecchioangilini@hotmail.it, acquisito al protocollo comunale c n.1360 del 01/06/2026 per un importo pari a € 2450,00 oltre 4% e Iva per un totale complessivo pari a € 3.108,56;

Di IMPUTARE l'impegno di spesa derivante nella spesa di € 3.108,56= al **macroaggr. n. 01.06.1 Cap. 580/1086/1** del bilancio esercizio 2026, già approvato reso esecutivo;

DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile a copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7,8,9, del TU Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

DI DARE ATTO che i pagamenti avverranno previo apposito atto di liquidazione, a presentazione di regolari fatture, acquisizione regolarità contributiva e comunicazione dei dati necessari all'adempimento di quanto disposto dall'art. 3 L. 13.08.2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Di PROVVEDERE per i motivi espressi in narrativa alla sottoscrizione del conseguente contratto di collaborazione di che trattasi.

DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata nella specifica partizione della sezione "Amministrazione trasparente" presente nella homepage nel sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lettera b), del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 e dell'art. 28, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente